



ACCERTAMENTO

Concordato biennale: siamo innanzi a un ravvedimento “tombale”?

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Riapertura del concordato preventivo e sanatoria anni pregressi

Novità e chiarimenti

Scopri di più

Con la definitiva approvazione della legge di conversione del D.L. 113/2024 (cd. **Decreto omnibus**), in materia di **concordato preventivo biennale**, oltre alla riduzione alla metà delle soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, è stato introdotto il **ravvedimento speciale** per i **soggetti ISA**.

In particolare, l'[articolo 2-quater, D.L. 113/2024](#), stabilisce che i **soggetti ISA aderenti, entro il prossimo 31.10.2024, al concordato preventivo biennale**, possono beneficiare di un **ravvedimento speciale** per i **periodi d'imposta 2018-2022**, mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva** delle **imposte sui redditi** e delle **relative addizionali**, nonché dell'**imposta regionale sulle attività produttive**.

Quindi, possiamo già notare come l'istituto in esame **non** offra una “**copertura**” **totale**, avendo ad oggetto soltanto le **imposte sui redditi** e le relative addizionali, nonché l'**imposta regionale sulle attività produttive**. Ciò significa che **non è possibile escludere** a priori alcuna **rettifica ai fini IVA**.

Proseguendo oltre, è agevole constatare come la novella introduca ulteriori importanti limitazioni. Nello specifico, è previsto che il ravvedimento speciale **non si perfeziona** se il pagamento è successivo alla **notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento** di cui all'[articolo 6-bis, L. 212/2000](#), ovvero di **atti di recupero di crediti inesistenti**. Per il solo **periodo d'imposta 2018**, il ravvedimento non si perfeziona se i suddetti atti sono stati notificati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus).

Dunque, appare evidente come il **ravvedimento speciale** risulti **precluso** ogni qualvolta l'amministrazione finanziaria abbia “**anticipato**” il **contribuente**, anche sulla base di un **mero schema d'atto**.

Ancora. È previsto che per i periodi d'imposta oggetto di concordato biennale, gli **accertamenti** di cui all'[articolo 39, D.P.R. 600/1973](#) (parliamo, segnatamente, degli **accertamenti di tipo**



presuntivo limitatamente al reddito d'impresa e di lavoro autonomo), **non** possono essere **effettuati**, a meno che, in esito all'attività istruttoria dell'amministrazione finanziaria, ricorrono le **cause di decadenza** specificamente previste.

Dunque, **l'attività di accertamento** relativa ai periodi di imposta oggetto del concordato viene **limitata, ma non del tutto esclusa**. Pur essendo vero che, quantomeno in linea generale, è esclusa una grande fetta di accertamenti, è altrettanto innegabile che le **altre tipologie** di accertamenti restano comunque **possibili**.

Poi, è previsto che, limitatamente ai **periodi d'imposta 2018-2022**, una volta eseguito il **versamento integrale** ovvero il **pagamento rateale**, le **rettifiche** al reddito d'impresa o di lavoro autonomo non possono essere più effettuate **ad eccezione** dei seguenti casi: **decadenza** dal concordato biennale, applicazione di una **misura cautelare**, notifica di un **provvedimento di rinvio a giudizio** per uno dei delitti di cui al **D.Lgs. 74/2000**, commesso nei medesimi periodi d'imposta.

Evidentemente, si tratta di una serie di ipotesi che finiscono per **vanificare** quella **labile sterilizzazione accertativa** che in un primo momento è assicurata.

Infine, la classica **“cileggina sulla torta”** con la proroga dei termini di decadenza per l'accertamento. Per i **soggetti ISA** che aderiscono al **concordato biennale** e che hanno adottato, per **una o più annualità** tra i **periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021**, il regime di **ravvedimento speciale** sopra indicato, i **termini per l'accertamento** relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono **prorogati al 31.12.2027**. In ogni caso, per i **soggetti ISA** che aderiscono al concordato biennale i **termini di decadenza per l'accertamento**, di cui all'[articolo 43, D.P.R. 600/1973](#) e all'[articolo 57, D.P.R. 633/1973](#), in scadenza al 31.12.2024 sono **prorogati al 31.12.2025**.

Concludendo, si ritiene che l'istituto in esame, a ragion veduta, **non** possa affatto considerarsi una sorta di **ravvedimento “tombale”**. Esso presenta **una serie di “limitazioni”**, che finiscono per incidere negativamente sul giudizio di valutazione dello stesso.

Verosimilmente, il **legislatore avrebbe potuto fare molto di più** per rendere accattivante un istituto che, ad oggi, non lo è affatto, salvo che per quei pochi contribuenti che, in considerazione di taluni fattori (settore merceologico, reddito prospettico, ecc.), potrebbero avere interesse ad aderire.

La **scadenza del 31.10.2024** è quanto mai vicina, ma sono personalmente convinto che **saranno poche le imprese che vi aderiranno**.